

PROVINCIA DI COMO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078 tel.031230356

e-mail:sapcomo@provincia.como.it pec:sapcomo@pec.provincia.como.it

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO PINETA IN COMUNE DI OLGIATE COMASCO (CO).

CUP: F12E18000100004.

CIG 7691469103

FAQ. N. 1 - QUESITI PERVENUTI AL 11.1.2019

quesito N. 1

Premesso che

- nel bando di gara l'indicazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare non è rimessa alla discrezionalità dell'Ente, ma è invece, specifico compito del progettista procedere alla corretta individuazione delle lavorazioni di cui l'intervento è composto e alla loro esatta qualificazione in categorie e classifiche;
- i partecipanti dovranno risultare in possesso di attestazione SOA relativamente alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero relativamente alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi;
- in quanto l'attività da svolgere non è una mera manutenzione, ma un preciso lavoro specialistico che prevede la posa di un campo in erba sintetica, omologato da parte della competente Federazione del Gioco del Calcio;
- si prega di CONFERMARE che le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 non potranno partecipare alla gara, in quanto, come previsto dal progettista, DEVE espressamente essere richiesta la sola categoria specializzata OS6, come chiarito dal parere di precontenzioso ANAC n. 201 del 18/11/2010 (PREC 146/09/L).

RISPOSTA N. 1

si riscontra il quesito posto segnalando che il Disciplinare, costituente "lex specialis di gara", specifica espressamente:

"La categoria prevalente OS6 non prevede la qualificazione obbligatoria, pertanto le opere speciali ad essa riconducibili possono essere eseguite dall'operatore economico in possesso della qualificazione per la categoria di opere generali OG1 classifica III (per importo complessivo dei lavori pari ad € 610.000)". Tale disposizione è avvalorata con lo scopo di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla procedura d'appalto.

quesito N. 2

In sede di gara e' obbligatorio, a pena di esclusione, presentare l'attestato di sistema?

RISPOSTA N. 2

Si riscontra il quesito posto specificando che l'attestato di sistema costituisce requisito di esecuzione (vedasi a riguardo l'art. V4 del Capitolato Speciale d'Appalto) e non di qualificazione. Pertanto non è obbligatoria la produzione di tale documento in sede di gara ma successivamente all'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto.